

## TRIBUNALE MILANO

26 OTTOBRE 1989

PRESIDENTE EST.:

ESPOSITO

PARTI:

VERONELLI

(Avv. Mercati)

ED. CORRIERE DELLA SERA S.P.A.

(Avv. Bonomo)

**Diritto d'autore • Diritti connessi  
• Fotografia • Servizi fotografici  
su commissione • Diritto di  
utilizzo delle fotografie •  
Spettanza al fotografo.**

*Nell'ipotesi di fotografia eseguita su commissione, ai sensi dell'art. 88, comma 3, l.a., l'acquisto diretto ed immediato del diritto di riproduzione si realizza in capo al committente solo se la fotografia riguarda cose in possesso del committente stesso, e pertanto il fatto di fornire parte delle attrezzature o pagare il compenso delle modelle non determina l'acquisto del diritto di utilizzazione.*

**Diritto d'autore • Diritti connessi  
• Fotografia • Servizi fotografici  
su commissione • Consegna del  
servizio al committente •  
Trasferimento dei diritti •  
Inidoneità.**

*Nel caso di servizio fotografico realizzato su commissione considerato che nella normalità dei casi si richiede la ripresa di un certo numero di immagini tra cui selezionare quelle più confacenti allo scopo prefissato, l'avvenuta consegna del servizio stesso nelle mani del committente non è sufficiente a perfezionare l'acquisto dei relativi diritti di utilizzazione.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Con atto di citazione notificato in data 21 settembre 1984 Veronelli Angelo, in proprio e quale titolare della ditta Openstudio, conveniva in giudizio l'Editoriale del Corriere della Sera S.p.A. per sentirla condannare: a) alla restituzione di numero 1166 fotografie e al pagamento, in caso di mancata restituzione, della somma di L. 583.000.000, oltre al pagamento di ulteriori L. 75.000.000 a titolo di risarcimento del danno per la mancata disponibilità delle fotografie a far tempo dal 1980; b) al pagamento di L. 29.600.000 per la vendita all'estero dei diritti di riproduzione di n. 74 fotografie; c) al pagamento di L. 1.000.000 a titolo di risarcimento del danno per l'illecita riproduzione sul numero di luglio 1984 della rivista « Insieme » di una fotografia con l'indicazione errata di Pino Prina come fotografo; d) al pagamento di L. 6.000.000 per l'utilizzazione illecita di fotografie nella rivista « Salve » e senza l'indicazione del fotografo; e) al pagamento di L. 2.700.000 per l'uso non autorizzato di fotografie per la compagna abbonamenti della rivista « Salve »; f) al pagamento di L. 1.000.000 a titolo di risarcimento del danno per l'illecita pubblicazione di una fotografia sul numero di agosto 1983 della rivista « Salve ». Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.

Costituitasi la convenuta, la quale contestava le avverse deduzioni, venivano espletate le prove dedotte dalle parti e, all'esito, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa era rimessa al Collegio, che, all'udienza del 22 giugno 1989, se ne riservava la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con la prima delle domande proposte l'attore chiede la restituzione di n. 1166 fotografie e, in mancanza, il pagamento del controvalore, oltre l'ulteriore danno conseguente alla loro mancata disponibilità a far tempo dal 1980.

A sostegno di siffatta domanda si evidenzia la consegna in visione di dette fotografie per l'eventuale acquisto dei diritti di riproduzione; acquisto che in ogni caso comportava poi l'obbligo di restituzione sia di quelle selezionate ed utilizzate (n. 126), sia di quelle non utilizzate (n. 1040).

Rileva di contro la convenuta che le fotografie in questione facevano parte di servizi fotografici commissionati all'attore di volta in volta su un tema specifico predeterminato e per la cui esecuzione la casa editrice metteva a disposizione gli allestimenti e i materiali necessari; servizi che erano stati regolarmente retribuiti, anche se l'utilizzazione si era rivolta, all'esito di una normale e logica selezione, ad alcuni soltanto dei fotogrammi.

Una siffatta tesi, e cioè la realizzazione dei servizi fotografici dietro commissione della casa editrice, ha trovato un debito riscontro nelle risultanze probatorie acquisite.

Così è a dirsi con riguardo alle prove testimoniali raccolte (anche il teste Vyhnał, indotto dall'attore, ha invero ammesso che il Veronelli « era stato incaricato dalla rivista Insieme di effettuare servizi fotografici su un tema individuato dalla rivista »), nonché alla prodotta documentazione, in cui è ben evidenziato il collegamento tra il « titolo del servizio » e l'argomento della rivista. E non mancano neppure significativi riscontri nell'intercorsa corrispondenza (vedi in particolare la lettera 6 aprile 1981 nella quale il legale dell'attore fa riferimento « all'utilizzazione di una fotografia facente parte di un servizio Mamma e papà co. da Voi commissionato al sig. Veronelli »).

Una volta ciò acquisito, v'è da chiedersi però se esso sia effettivamente decisivo, come ritiene la convenuta, ai fini della soluzione della controversia.

Premessa l'insussistenza di un'ipotesi di acquisto diretto e immediato del diritto di produzione, posto che, ai sensi dell'art. 88, comma 3, l.a., tale acquisto si realizza solo se la fotografia riguarda cose in possesso del committente (ed il fornire parte delle attrezzature o pagare il compenso delle modelle non equivale a ciò), l'acquisto del diritto di utilizzazione non si realizza direttamente e immediatamente con l'esecuzione della fotografia e per effetto del contatto di commissione.

Come a dire, in altre parole, che benché la fotografia sia eseguita su ordinazione, l'acquisto del relativo diritto di utilizzazione non rappresenta affatto, come sostiene la convenuta, l'effetto naturale di tale negozio di commissione.

Certo nessuno contesta che in linea generale la commissione di un'opera dell'ingegno comporti quanto meno una presunzione dell'acquisto da parte di chi la ordina di tutte le facoltà di utilizzazione, ma è una presunzione che per i diritti relativi alle fotografie, stante quanto sopra precisato, è in realtà insussistente, tant'è che è possibile ipotizzare che il fotografo, accettato l'incarico, non consegna il materiale realizzato, incorrendo nella relativa responsabilità da inadempimento, ma non per ciò solo precludendosi la possibilità di avvalersi del diritto, non trasferito e a lui facente capo, di liberamente utilizzare quanto realizzato.

Considerata poi la peculiarità di un servizio fotografico che nella normalità dei casi richiede la ripresa di un certo numero di immagini tra cui selezionare quella più confacente allo scopo cui era destinato, ne discende che anche la consegna di tale servizio a mani del committente ancora non vale a perfezionare l'acquisto dei relativi diritti di utilizzazione.

Al di là delle discussioni, per la verità sterili, sull'interpretazione dell'espressione « consegna in visione » che leggesi in alcune delle bolle di consegna (in realtà la consegna è fatta in visione giacché non è possibile ipotizzare un obbligo del committente di acquistare « a scatola chiusa » l'intero servizio, prescindendo da ogni valutazione sulla qualità del prodotto e sulla sua idoneità all'uso cui è destinato) è proprio nel momento della scelta che si realizza l'accettazione dell'*opus* e con essa l'acquisto da parte del committente dei diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio, nonché, in ultima analisi, anche della proprietà del fotomateriale prescelto (c.d. *corpus mechanicum*).

Si consideri a tale ultimo riguardo come significativamente nel successivo accordo intervenuto tra il Corriere della Sera e il Gruppo Agenzie Distributori e Fotoreporter (accordo prodotto dall'attore in uno con la dichiarazione di iscrizione a tale associazione) viene sì escluso che la fornitura di fotomateriale per l'utilizzo dei diritti di riproduzione comporti l'acquisto della proprietà del fotomateriale, ma si dà atto che tale principio non vale per le fotografie eseguite su commissione.

A tali conclusioni del resto è sembrato essere ispirato anche lo stesso comporta-

mento tenuto dalle parti prima dell'instaurazione del presente giudizio, posto che da un lato l'attore faceva richiesta di restituzione del solo materiale fotografico non prescelto e quindi non utilizzato (v. lettera 28 settembre 1983), e dall'altro la convenuta non contestava tale diritto alla restituzione, solo rilevando, ed erroneamente, che tale materiale era stato già restituito (v. lettera 2 novembre 1983).

Solo con l'introduzione del presente giudizio, entrambe le parti hanno ritenuto di modificare, nel senso di ampliare, sia le pretese, sia le prospettazioni difensive.

Così l'attore ha altresì richiesto, e infondatamente per quanto sopra detto, anche il fotomateriale prescelto ed utilizzato, per il quale ovviamente neppure rilevano, atteso l'avvenuto perfezionamento del negozio di commissione e la cessione di tutti i diritti patrimoniali dietro pagamento di regolare corrispettivo, le unilaterali annotazioni riportate su alcune delle fatture in ordine all'utilizzo del fotomateriale per una sola volta e su una solo testata della stessa committente.

Quanto poi alla convenuta, dalla citata prospettazione che il materiale non utilizzato era già stato restituito, si è passati, una volta accertata la non veridicità di tale affermazione, alla contestazione del proprio obbligo alla restituzione, facendo leva sul rilievo che la commissione aveva avuto per oggetto un « servizio fotografico » e non singole fotografie e che anche quelle non utilizzate, da ritenersi « frammenti dell'opera eseguita dal Veronelli », dovevano considerarsi acquisite.

Vero è invece, come già detto, che la commissione, se *ab origine* non presentava, né poteva farlo per le peculiarità proprie di un servizio fotografico, limiti quantitativi predeterminati, necessariamente si è definita, una volta consegnata in visione tutto quanto realizzato, all'atto della scelta, comportando quest'ultima tanto l'individuazione dell'oggetto proprio del negozio, quanto l'acquisto dello stesso, e dei relativi diritti di utilizzazione, in capo al *dominus*.

Né d'altronde potrebbe essere altrimenti, ove si tenga conto che la convenuta stessa, non tenendo in alcun conto la pretesa « unitarietà » del servizio, ha

in realtà pagato solo le fotografie scelte e utilizzate, di tal che, considerata altresì la sinallagmaticità delle prestazioni corrispettive, non è dato di vedere in qual modo possa oggi pretendere di aver acquistato e di legittimamente trattenere quanto da essa non scelto, e quindi non accettato, non utilizzato e infine neppure pagato (e trattasi, si badi, di circa il 90% di quanto realizzato).

Verrebbe da chiedersi cosa mai avrebbe sostenuto la convenuta nell'ipotesi che nessuna delle fotografie consegnate fosse stata giudicata idonea allo scopo e quindi prescelta. Forse che ugualmente, per il solo fatto della consegna, si era realizzato l'acquisto e per di più un acquisto a titolo gratuito? Evidentemente no, ma c'è allora da chiedersi perché mai la risposta dovrebbe essere diversa laddove, come nella specie, è stato scelto, utilizzato e pagato solo il 10% circa di quanto realizzato.

Per queste considerazioni, tenuto conto che le fotografie selezionate ed utilizzate sono state 126, la S.p.A. Editoriale del Corriere della Sera, va condannata alla restituzione delle residue 1040, di cui alle bolle di consegna debitamente sottoscritte da incaricato della stessa società.

In caso di mancata restituzione, in tutto o in parte, di dette fotografie, la società convenuta è tenuta al pagamento del loro controvalore, determinato quest'ultimo, in assenza di più specifiche prove (tale non può essere ritenuto il listino prezzo GADEF relativo agli anni 1985-1986 e la cui applicazione, anche a livello indicativo, è oltretutto impedita dalla non conoscenza del tipo e del formato delle fotografie in questione) con riguardo al più basso dei corrispettivi versati per l'acquisto di quelle prescelte (la citata mancata indicazione del tipo e del formato preclude anche il riferimento a criteri medi), e cioè L. 60.000 (v. fattura n. 2 del 22 gennaio 1980), da rivalutarsi in ragione della variazione percentuale del 75,80%, calcolata con riferimento agli indici Istat, per complessive L. 105.480 per ciascuna fotografia.

Prescindendo dalla restituzione, in tutto o in parte, l'attore chiede altresì il risarcimento del danno da mancato utilizzo di dette fotografie a far tempo dal 1980.

La richiesta è contestata dalla convenuta, che la ritiene, ma erroneamente, una duplicazione della precedente.

In realtà una cosa è il controvalore delle fotografie, che può anche non essere corrisposto, nell'ipotesi che la società convenuta sia in grado di restituire le fotografie, e un'altra è il danno derivante dal mancato esercizio del diritto di utilizzazione che competeva al fotografo per non avere il committente provveduto al suo acquisto.

Trattasi di danno, il cui ammontare, per l'obiettivo grande difficoltà di prova, può ben essere liquidato in via equitativa e, pur considerando una diminuita utilizzabilità di tali foto in ragione della loro commissione su un tema predeterminedato, appare giusto riconoscere per ciascuna di esse, e ai valori attuali, L. 50.000, per un totale complessivo di L. 52.000.000.

Quanto poi alle residue domande formulate dall'attore, rigettate quelle *sub d)* ed *e)*, atteso che la realizzazione dei « posters » e l'impiego delle fotografie per la campagna abbonamenti rientrano nell'ambito dell'acquisito diritto di utilizzazione, va soffermata l'attenzione sulla lamentata cessione all'estero dei diritti di riproduzione, nonché sull'utilizzo di alcune fotografie o con l'erronea indicazione di un fotografo diverso (v. domanda *sub c)* o con la completa omissione del nome del fotografo (v. domanda *sub f)*).

In ordine alla prima doglianza, deve prendersi atto del contenuto della lettera datata 9 gennaio 1980 con la quale l'Ufficio Gestione Diritti della società convenuta confermava all'attore, in ragione del colloquio avuto il giorno precedente, di essere stato autorizzato alla eventuale cessione dei diritti di riproduzione per l'Italia e l'estero, con riconoscimento del 20% del netto ricavo.

Vero è che tale lettera concludeva invitando il destinatario a « voler restituire copia firmata per accettazione » e che l'attore oggi nega, senza peraltro essere smentito, di aver firmato tale accettazione, ma sta di fatto che, al di là del citato richiamo alle intese verbali già raggiunte, un tale accordo ha avuto esecuzione a decorrere dal maggio 1980 e l'attore, pur dolendosi dell'importo modesto a lui spettante, si è visto riconoscere quanto pattuito. Solo dopo tre anni il suddetto

ha ritenuto di contestare tali cessioni (e la casa editrice non ne ha più effettuate), omettendo di considerare che il comportamento tenuto ben deponeva per una accettazione *per facta concludentia*, in conformità alle ingenerate aspettative.

La domanda *sub b)* va quindi rigettata.

L'accertata pubblicazione sia di una fotografia dell'attore attribuita, nell'indicazione a margine, ad altro fotografo (Periodico « Insieme » n. 7 - luglio 1989 al centro delle p. 58-59), sia di altre tre fotografie senza indicazione dell'attore quale loro autore (Periodico « Salve » n. 8/1983 p. 3, 10 e 11), legittima invece la richiesta risarcitoria avanzata, giacché non par dubbia l'incidenza delle omissioni nella sfera patrimoniale dell'autore.

Per tale danno, pure in via equitativa, e ai valori attuali, appare giusto riconoscere complessive L. 1.000.000.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano così come da dispositivo.

Non si ravvisano gli estremi per la concessione della provvisoria esecuzione e neppure l'opportunità di far luogo alla pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 166 l.a.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Veronelli Angelo contro la S.p.A. Editoriale del Corriere della Sera con atto di citazione notificato in data 21 settembre 1984, così decide:

1) condanna la S.p.A. Editoriale Corriere della Sera alla restituzione in favore di Veronelli Angelo n. 1040 fotografie eseguite dal suddetto e di cui alle bolle di consegna in atti e, in difetto, al pagamento per ciascuna fotografia non restituita della somma di L. 105.480, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

2) condanna la S.p.A. Editoriale Corriere della Sera al risarcimento dei danni subiti dall'attore per effetto del mancato utilizzo di dette fotografie; danni liquidati in L. 52.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

3) condanna la S.p.A. Editoriale Corriere della Sera al pagamento a titolo di danno per pubblicazione di fotografie

senza l'indicazione nel nome del fotografo della somma di L. 1.000.000, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo;

4) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;

5) condanna la S.p.A. Editoriale Corriere della Sera al pagamento delle spese processuali, liquidate in lire 10.850.000, di cui L. 454.300 per spese, L. 2.395.700 per diritti di procuratore e L. 8.000.000 per onorario di avvocato, oltre IVA e 2% prev. for.

## RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La sentenza del Tribunale di Milano sopra riportata offre lo spunto per mettere in evidenza alcuni profili relativi ai diritti sulle fotografie.

1. In generale, le norme della legge sul diritto d'autore che disciplinano la fotografia presentano particolari problemi di interpretazione, dovuti in gran parte alla doppia tutela predisposta dal legislatore a seconda che si tratti di « opere fotografiche » o di « semplici fotografie »: le prime sono contraddistinte dai requisiti della « originalità » e della « creatività », e formano oggetto di diritto d'autore, le seconde riguardano « le immagini di persone e di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo » (art. 87, comma 1, l.a.), e restano tutelate nel quadro dei diritti connessi al diritto d'autore. Non sono invece protette in alcun modo le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili (art. 87, comma 2, l.a.)

La duplice forma di tutela è stata introdotta dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (v. il commento al decreto di AUTERI, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1980, p. 148 ss.), in quanto precedentemente la fotografia era oggetto esclusivamente di diritto connesso. La novella del 1979, comunque, ha seguito l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che preme-

va per la ricomprensione della fotografia di carattere creativo nella categoria delle opere dell'ingegno (si segnalano in proposito, Cass. 16 aprile 1975 n. 1440, in *Dir. aut.*, 1975, p. 346 ss.; Trib. Milano 8 gennaio 1979, *ivi*, 1979, p. 52 ss.; Cass. 26 marzo 1984 n. 1988, *ivi*, 1984, p. 430 ss., ed in *Foro it.*, 1984, I, c. 939 ss., con nota di PARDOLESI).

È facile intuire, però, come in molti casi possa risultare estremamente complesso e difficile operare una concreta distinzione tra le due categorie di fotografie, e soprattutto individuare i requisiti della originalità e della creatività che qualificano l'opera d'arte fotografica rispetto alla semplice fotografia. Perciò, al fine di avere una visione più esaustiva dell'argomento, si vedano, per quanto riguarda la giurisprudenza, Trib. Milano 4 febbraio 1982 n. 794, in *Dir. aut.*, 1982, p. 273 ss., e Cass. 13 gennaio 1988 n. 183, *ivi*, 1989, p. 329 ss.; per quanto riguarda la dottrina, invece, AUTERI, *Problemi di protezione della fotografia e dell'opera fotografica* (Relazione al Convegno Internazionale della fondazione G. Cini — *Informazione e diritto d'autore, situazione e problemi* — Venezia, 10-12 novembre 1980), in *Dir. aut.*, 1981, p. 121 ss.; FABIANI, voce *Diritti d'autore*, in *Noviss. Dig. it.*, App. II, Torino, 1981, p. 1113 ss.; *Id.*, *Il diritto d'autore, in Trattato dir. priv. Rescigno*, vol. XVIII, Torino, 1983, p. 125 ss.; JARACH, *Manuale del diritto d'autore*, Milano, 1983; FABIANI, voce *Autore (Diritto di)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1988; ANGELINI, *Fotografia ed opera fotografica*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 267 ss.; UBERTAZZI e AMMENDOLA, voce *Diritto d'autore*, in *Digesto discipl. privatistiche*, sez. comm., Torino, 1989, p. 364 ss.; infine, la recente monografia di SAVINI, *L'immagine e la fotografia nella disciplina giuridica*, Padova, 1989.

2. In particolare — e veniamo a considerare l'oggetto specifico della pronunzia del Tribunale di Milano —, sorgono diversi problemi in relazione alla titolarità dei diritti di utilizzazione economica rispetto alle fotografie realizzate su commissione, e più in generale su tutta la questione relativa alle opere dell'ingegno eseguite nell'ambito di un negozio di commissione.

Per ciò che riguarda la seconda ipotesi, si rinvia alle numerose decisioni della giurisprudenza: Cass. 16 luglio 1963 n. 1938, in *Dir. aut.*, 1963, p. 342 ss., con nota di V. DE SANCTIS; Cass. 7 giugno 1982 n. 3439, *ivi*, 1983, p. 23 ss.; Cass. 23 dicembre 1982 n. 7109, *ivi*, 1983, p. 485 ss.; singolare, poi, appare la decisione del Pretore di Roma 28 luglio 1986, secondo cui « il committente di un'opera dell'ingegno acquista i relativi diritti di utilizzazione economica a titolo originario e può, quindi, liberamente disporne » (in chiave critica la relativa nota di L. DE SANCTIS, in *Dir. aut.*, 1987, p. 146 ss., il quale non manca di mettere in evidenza la pericolosità di un tale orientamento).

Nell'ipotesi di fotografia eseguita su commissione, invece, è necessario richiamare la distinzione, cui prima si è accennato, tra semplici fotografie ed opere fotografiche. Infatti, qualora si tratti di semplici fotografie eseguite su commissione, la titolarità dei diritti patrimoniali spetta in maniera esclusiva al committente solo nell'ipotesi in cui le fotografie stesse ritraggano cose in suo possesso, e salvo il pagamento di un equo corrispettivo al fotografo: ciò in base all'espressa previsione legislativa di cui all'art. 88, comma 3, l.a., che peraltro ammette il patto contrario.

Diversamente, invece, quando si tratti di opere fotografiche su commissione, e cioè di quelle fotografie che abbiamo visto essere dotate di particolari requisiti. In tal caso, i diritti di utilizzazione economica vengono attribuiti al committente quando ciò risulti inequivocabilmente dalla volontà contrattuale delle parti, per cui è sempre necessario fare riferimento al contenuto e alle finalità del negozio; del diritto morale, che è intransmissibile, resta titolare l'autore dell'opera (in tal senso, ANGELINI, *op. cit.*, p. 289, e Savini, *op. cit.*, pp. 151-152). L'opinione dottrina dominante, inoltre, ha ritenuto che la titolarità dei diritti patrimoniali da parte del committente sia una titolarità derivata, in quanto originariamente essa spetta pur sempre all'autore (ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 806; DE SANCTIS, *Il contratto di edizione*, Milano, 1965, p. 27; OPPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economi-*

*ca*, in *Riv. dir. civ.*, 1969, I, p. 9; CAROSONE, *Riflessioni in tema di opere dell'ingegno create in rapporto di lavoro subordinato*, in *Dir. aut.*, 1979, p. 223 ss.; *contra*, GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, in *Tratt. dir. civ. Vassalli*, Torino, 1974, p. 259.

3. Un discorso a parte, infine, deve farsi riguardo all'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, poiché in tal caso il diritto del fotografo trova un temperamento nei diritti che la legge riconosce alla persona ritratta. A norma dell'art. 98 l.a., infatti, la persona fotografata può pubblicare, riprodurre o far riprodurre il ritratto fotografico eseguito su commissione, anche in assenza di autorizzazione da parte del fotografo, essendo a quest'ultimo dovuto esclusivamente un equo corrispettivo, in caso di utilizzo a fini commerciali del ritratto stesso. Ne deriva che al fotografo rimane attribuito il diritto esclusivo d'autore, mentre in capo al committente « ritratto » è attribuito una sorta di diritto « personale » nei confronti dell'autore, che si riferisce soltanto all'utilizzazione economica della creazione, con l'esclusione di qualsiasi possibilità di surrogazione nella paternità dell'opera stessa. Tale diritto personale, peraltro, non esclude quel diritto « assoluto » previsto agli artt. 10 cod. civ. e 96 l.a., a favore della persona ritratta (così Malfatti Letta, in *Giust. civ.*, 1982, I, p. 285 ss., che commenta Cass. 28 giugno 1980 n. 4094, *ivi*, p. 284, riportata anche in *Dir. aut.*, 1981, p. 36 ss.; di particolare interesse sul tema anche Trib. Milano 30 marzo 1974, in *Dir. aut.*, 1975, p. 192 ss., confermata sotto ogni profilo da App. Milano 10 settembre 1977, *ivi*, 1978, p. 234 ss.).

PASQUALE TRANE